

LICEO ARTISTICO "BRUNO MUNARI"
PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Allegato al PTOF 2016/2019

Allegato al PTOF 2019/2022

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno

20 dicembre 2018

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	2
CAP. 1 BULLISMO E CYBERBULLISMO	2
Definizione di bullismo	3
Definizione di cyberbullismo	3
Condotte del Cyberbullismo.....	3
Bullismo e cyberbullismo a confronto	5
Indicatori comportamentali della vittima	5
Indicatori comportamentali del bullo	6
Le dinamiche di gruppo	7
Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo.....	7
CAP. 2 ATTIVITA' NEL PROGETTO DI ISTITUTO	9
Gli obblighi e responsabilità della comunità scolastica.....	9
Gli spazi dell'Istituto e la loro organizzazione	10
Il Patto di Corresponsabilità e Il regolamento di Istituto	11
Coinvolgimento degli studenti	11
Collaborazione con le forze dell'ordine.....	11
Prevenire attraverso la didattica	11
Sportello Ascolto	12
CAP. 3 STRUMENTI PER LA DENUNCIA E LA SEGNALAZIONE DEGLI ATTI DI BULLISMO	12
Sportello denuncia	12
Il procedimento disciplinare	13
CAP. 4 NORMATIVA, CONTATTI E MATERIALI	15
Normativa.....	15
Centri Territoriali di supporto	15
All.1 . Prima segnalazione episodi bullismo e cyberbullismo a scuola.....	16
All.2 . Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali	18
All.3 . Indicazioni bibliografiche e riferimenti sitografici.....	22

PREMESSA

Il presente documento presenta il problema del bullismo e del cyberbullismo al personale e alle varie componenti della scuola e fornisce informazioni sulle attività di prevenzione del fenomeno organizzate dal Liceo B. Munari.

Attraverso interventi specifici il Liceo intende promuovere, entro le classi, un clima collaborativo tendente a far emergere e a riconoscere quanto prima un problema di bullismo per innescare un processo di cambiamento nelle dinamiche del gruppo classe.

Nel caso invece in cui vi siano delle segnalazioni o sospetti casi di bullismo, si procede all'ascolto degli alunni coinvolti con la finalità di acquisire informazioni aggiuntive, cercando di creare delle situazioni di dialogo tra gli alunni stessi, volte a far emergere i fatti. Qualora i fatti venissero accertati, l'Istituto si avvale del proprio regolamento al fine di sanzionare i colpevoli.

La tutela del pieno sviluppo della persona in ambiente sociale e formativo è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione. Di particolare importanza risulta quindi, per le varie componenti della scuola interessate alla relazione educativa, comprendere la **responsabilità personale**. Nello specifico:

- gli insegnanti che hanno il dovere di educare e vigilare sugli allievi;
- il dirigente scolastico che ha il dovere di organizzare e di controllare le attività di vigilanza;
- i genitori che hanno il dovere di educare il ragazzo.

Si parla tecnicamente, dal punto di vista giuridico, di:

- **culpa in educando** relativamente alla colpa dei genitori (l'affidamento dei figli minori alla scuola ed agli insegnanti non esclude comunque la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli);
- **culpa in vigilando** ed anche **in educando** degli insegnanti (lo studente, con l'iscrizione ad una scuola acquisisce il diritto a ricevere un'adeguata e serena formazione e la scuola ha il dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti impediscano il corretto esercizio di tale diritto);
- **culpa in "organizzando"** nella misura in cui l'organizzazione scuola non controlli adeguatamente i comportamenti degli alunni. Spetta infatti al Dirigente scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso.

Va tuttavia evidenziato che, al di là delle specifiche sfere di competenza, la responsabilità formativa ed educativa nei confronti delle nuove generazioni è istituzionalmente in capo alla scuola che, nell'esercizio della propria autonomia educativa e didattica, è tenuta a realizzare un progetto formativo complessivo che tenga conto di tale responsabilità. Pertanto, nei seguenti capitoli viene presentato il problema e le varie iniziative che l'Istituto intende favorire.

CAP. 1 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizione di Bullismo

cosa è Bullismo:	cosa non è
<p>Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</p> <p>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro. Manifestazioni di bullismo:</p> <p>FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;</p> <p>VERBALE: insultare, deridere, offendere;</p> <p>INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.</p> <p>Il bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none">• omofobico• razzista• contro i disabili	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</p>

Definizione di Cyberbullismo

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71: "... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Condotte del Cyberbullismo

-*Trolling* (molto simile il Flaming): è l'invio di messaggi violenti e/o volgari mirati a suscitare volutamente scontri verbali online;

-*Harassment*: è invece l'invio ripetuto di messaggi insultanti con l'obiettivo di 'colpire' una vittima predeterminata;

-*Denigration*: si mette in atto il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione; di solito viene effettuata attraverso canali più ristretti come e-mail e messaggistica istantanea;

-*Impersonation*: avviene quando qualcun altro si sostituisce a noi e diffonde (a nostro nome) messaggi o testi dal contenuto disdicevole o comunque censurabili;

-*Exposure*: è la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona; non importa se siano vere o meno, l'importante è che rovinino la sua reputazione;

-*Trickery*: si compie quando si ottiene la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate;

-*Exclusion*: è la più classica forma di cyberbullismo; si compie escludendo una persona da un gruppo, da una chat, da una cerchia di 'amici virtuali' al solo scopo di ferirla e umiliarla, di farla sentire diversa;

-*Cyberstalking*: una persecuzione verbale che viene amplificata attraverso social network, posta elettronica, chat private;

-*Hate speech*: l'aggressione nella maggior parte dei casi avviene utilizzando un linguaggio volgare, pieno di odio, dagli effetti immediati perché esplicito; molte volte, infatti, in Rete si tende a credere alle cose proposte con tono sensazionalistico o scandalistico.

Tra le condotte che si possono ricondurre a forme di bullismo legate al web, si segnalano anche:

-*Sexting*: con questo termine - unione di due parole inglesi: sex e texting - si fa riferimento allo scambio volontario di immagini o video (soprattutto con dispositivi mobili) che ritraggono minorenni nudi, seminudi o in atteggiamenti provocanti. È molto comune tra gli adolescenti. Una foto a seno nudo o sotto la doccia diventa un "regalo" divertente per un fidanzato o una fidanzata; ma può anche essere dettato dalla voglia di sentirsi più maturi. Le nuove tecnologie - in particolare le chat di messaggistica - ne hanno accelerato la diffusione. PER COMPRENDERE: <https://youtu.be/CH4Vz4dDeD8>.

-*Grooming* (Adescamento online): Il verbo inglese da cui deriva ("to groom") significa "curare, prendersi cura" ma la sua traduzione online è una delle degenerazioni più pericolose di Internet; una nuova forma di pedopornografia ma più diretta. Il Grooming è una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti utilizzano per indurre i bambini o gli adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima. Un percorso che avviene per gradi: dopo i primi contatti, tramite una chat o un social network, il potenziale abusante si informa sul livello di privacy nel quale si svolge il contatto (ad esempio dove è situato il computer in casa, se i genitori sono presenti, ecc.); dopodiché conquista la fiducia condividendo, ad esempio, interessi comuni per passare poi a confidenze di natura sempre più privata e intima (è in questa fase che può iniziare uno scambio di immagini, non sempre a sfondo sessuale); quando l'adulto è certo di non correre il rischio di essere scoperto, inizia la fase dell'esclusività, con la produzione, l'invio o lo scambio di immagini - anche attraverso l'utilizzo di una webcam - a sfondo sessuale esplicito e la richiesta di un incontro offline. Dal 2012 il grooming è punito penalmente.

Altre dipendenze da internet invece sono:

-*Craving*: l'irrefrenabile voglia di utilizzo del web anche nei momenti meno opportuni; si accede compulsivamente ai social network per comunicare qualsiasi dettaglio della propria vita;

-*Vamping*: rimanere incollati allo schermo dello smartphone anche di notte, pronti a rinunciare al sonno per essere online; con conseguente perdita dei bioritmi naturali;

-*Always Happy*: una sindrome che porta a pensare di dover essere sempre brillanti sorridenti e spiritosi ad ogni costo - soprattutto nelle foto che si pubblicano - per venire apprezzati dalla community;

-*FOMO* (Fear of Missing Out): si controlla lo smartphone ogni 5 minuti per paura che i nostri amici stiano facendo cose più interessanti di noi e che, cosa ancora peggiore, siamo stati esclusi dagli invitati;

-*MOMO* (Mystery of Missing out): è la paura o, meglio, la paranoia di aver perso l'amicizia delle persone di cui non abbiamo più traccia sui social; non si vedono più i post di amici o gruppi di amici e si pensa di essere stati cancellati; nei casi peggiori si pensa che ciò stia avvenendo anche nella vita reale.

Bullismo e Cyberbullismo a confronto

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

(Materiale fornito dal sito del MIUR)

Indicatori comportamentali della vittima

Per fronteggiare il bullismo è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi a rischio di vittimizzazione, in virtù di qualche forma di fragilità emotiva, comportamentale e relazionale e i gruppi maggiormente esposti al rischio di bullismo in quanto facilmente oggetto di stereotipi e processi di esclusione (allievi con disabilità, studenti stranieri, ecc.). Essenziale dunque risulta saper riconoscere gli indicatori di vittimizzazione e segnalare con tempestività al referente d'Istituto.

Gli indicatori di vittimizzazione riguardano le diverse dimensioni: affettiva, cognitivo-prestazionale, relazionale, familiare, sociale come di seguito riportato.

Comportamento sociale:

- isolamento sociale;
- aggressività esplosiva non provocata;
- status sociale ridotto;
- reattività emozionale: elevata reattività/ridotta autoregolazione emozionale/emozioni di segno negativa (paura, tristezza, ecc.);
- cognizione sociale: ridotta autostima e affermazioni auto svalutanti, distorsioni attributive di tipo interno;
- vulnerabilità psicosociale: stati depressivi, condizioni socioeconomiche avverse;
- pratiche genitoriali: iperprotettività, assenza di responsività emozionale, ridotto monitoraggio;
- cultura dei pari: reti amicali povere o rigide, valori accettanti l'aggressività.

Indicatori socio-emozionali:

- scarsa autostima;
- sensi di colpa e vergogna;
- passività e senso di completa impotenza;
- isolamento sociale;
- stati depressivi e ansiosi;
- disturbi del sonno e dell'appetito;
- disturbi somatici.

Indicatori cognitivi:

- peggioramento del rendimento scolastico;
- difficoltà di concentrazione;
- fuga da scuola;
- abbandono scolastico.

Indicatori comportamentali del bullo

I comportamenti di bullismo si stanno profondamente diversificando verso modalità sempre più subdole e difficili da riconoscere a livello osservativo. Per fronteggiare il bullismo è importante che la scuola sia in grado di riconoscere ed identificare precocemente i ragazzi "bulli", gli studenti a rischio di condotte aggressive. Gli indicatori principali di bullismo sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

1. fisico;
2. verbale diretto (insulti, ecc.);
3. verbale indiretto (denigrazione sociale, maldicenze, ecc.);
4. omofobico;
5. a sfondo razzista;
6. relazionale (isolamento della vittima);
7. manipolativo (manipolazione dei rapporti sociali della vittima, compromissione della sua reputazione, ecc.);
8. elettronico (cyberstalking, diffamazione online, ecc.).

Le dinamiche di gruppo

Sempre più spesso i fenomeni di bullismo avvengono in contesti di gruppo, consentendo con sempre maggiore frequenza l'utilizzo dell'espressione "baby gang". Si tratta di condizioni particolarmente preoccupanti, in quanto permettono l'esplicitazione di forme di violenza sempre più radicale, favorendo al contempo la creazione di un clima e di una cultura informale improntata sull'aggressività e la prevaricazione. Gli indicatori principali, relativi alle dinamiche di gruppo, sono i seguenti e devono essere tempestivamente segnalati al docente referente d'Istituto:

il ruolo esercitato dai membri del gruppo (spettatori passivi, complici, ecc.),

- la stabilità nel tempo,
- il ruolo di leadership ed influenza sociale del gruppo nei confronti della comunità scolastica degli allievi;
- l'effetto di riduzione dell'empatia e dell'aiuto nei confronti della vittima.

I docenti provvedono all'inizio dell'anno a dedicare momenti di osservazione, soprattutto all'inizio del percorso quinquennale, al fine di riconoscere gli studenti a rischio di condotte aggressive.

Nelle dinamiche di gruppo i comportamenti da tenere in considerazione riguardano:

1. spettatori passivi;
2. supporter del bullo (con atteggiamenti quali ridere, guardare, ecc.);
3. aiutanti estemporanei del bullo;
4. complici stabili del bullo.

Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

La violazione dei principi fondamentali della costituzione

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare:

- ✓ Articolo 2 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.
- ✓ Articolo 3 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
- ✓ Articolo 15 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.

- ✓ Articolo 30 Cost: delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
- ✓ articolo 34 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

La violazione della legge penale

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività. La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo

Bullismo		Cyber-bullismo	
Art. 595:	Diffamazione*	art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata
art. 612:	Minaccia	art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone	art. 612 bis:	Atti persecutori
art. 610:	Violenza privata	art. 494:	Sostituzione di persona
art. 581	Percosse*	art. 600 ter:	Pornografia minorile
art. 582:	Lesioni personali	art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 590:	Lesioni personali colpose	art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 624:	Furto	art. 629:	Estorsione
art. 629:	Estorsione	art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 414:	Istigazione a delinquere	art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio
art. 635:	Danneggiamento alle cose		

(*) procedibile esclusivamente a querela di parte

La violazione della legge civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione. Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per culpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, **i precettori (leggi: docenti/personale ATA) che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi"** (2°

comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto, essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente.

CAP. 2 ATTIVITA' NEL PROGETTO DI ISTITUTO

Il Liceo B. Munari reputa necessario alla luce dei recenti e diffusi avvenimenti che interessano la nostra penisola, individuare strategie di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, finalizzate alla prevenzione delle attuali manifestazioni di disagio adolescenziale presenti anche nel Liceo. Un processo antibullismo di "politica scolastica integrata" interviene su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa. Tale approccio comporta la necessità di elaborare un piano di azioni favorente l'integrazione di esigenze e competenze presenti nella comunità scolastica ma anche nel territorio, e quindi la presa in carico da parte di tutte le componenti coinvolte, che comprenda la componente genitori. La scuola si impegna dunque a prevenire e contrastare possibili episodi di bullismo realizzando una politica scolastica integrata con le agenzie educative pubbliche, gli Enti Locali e con il privato sociale presenti sul territorio (tavolo interistituzionale, ASL...). Nel PTOF triennale trovano spazio progetti specifici di Educazione alla Salute, tesi a sviluppare le abilità e le competenze sociali mediante il cooperative learning, il problem solving, le tecniche di role-playing e drammatizzazione, ecc. .

Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

- ✓ Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5

- ✓ Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. Adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano:
 - o Dirigente Scolastico
 - o Referente per il bullismo e cyberbullismo
 - o Docenti o Studenti
 - o Collaboratori scolastici
 - o P.T.O.F.
 - o Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità

Dirigente scolastico

- ✓ Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- ✓ Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
- ✓ A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.).

- ✓ Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo
- ✓ Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- ✓ Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- ✓ Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
- ✓ Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- ✓ Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio
- ✓ L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva
- ✓ Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

Docenti

- ✓ Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.
- ✓ Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Studenti:

- ✓ Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- ✓ collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- ✓ propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- ✓ Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

Collaboratori scolastici

- ✓ Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Gli spazi del liceo e la loro organizzazione

Tra i fattori di rischio del bullismo ci sono indubbiamente alcuni fattori ambientali. Anche se gli atti di violenza o aggressività possono essere perpetrati durante il tragitto casa-scuola o sui mezzi pubblici di trasporto, gli ambienti scolastici sono tra i contesti in cui gli episodi avvengono con maggiore frequenza. In genere bulli e vittime fanno parte della stessa classe, per cui l'aula diventa il luogo privilegiato in cui si manifestano le prevaricazioni. Seppure in misura minore, i soprusi e le violenze avvengono anche nei corridoi, nel cortile, nei bagni, negli spogliatoi della palestra o nei laboratori. È importante monitorare gli spazi dedicati alla ricreazione e al gioco liberi e i momenti meno strutturati della giornata o dell'attività scolastica al fine di migliorare le modalità di sorveglianza degli alunni. È esperienza ormai comune, infatti, che la maggior parte degli infortuni e degli episodi di violenza si verifichi

in questi momenti. Il Liceo organizza efficacemente la sorveglianza degli spazi con il pieno coinvolgimento di tutto il personale presente, docenti e collaboratori scolastici, assicurandosi che ogni persona abbia assegnati compiti chiari e precisi. A tale proposito ad inizio anno scolastico viene redatto un calendario della sorveglianza che specifica gli spazi assegnati ai docenti in servizio e i relativi tempi, tenendo conto delle seguenti criticità:

- Delimitazione dell'area di sosta per la ricreazione,
- Controllo di corridoio e bagni,
- Presidio degli spogliatoi,
- durante le lezioni, limitazione dell'uscita dalla classe a un allievo per volta.

Il patto di corresponsabilità e il regolamento di istituto

Il Patto di Corresponsabilità è da intendersi come il vero documento esplicitante le scelte educative condivise. Il Patto dunque non deve essere inteso come un semplice adempimento ma sempre frutto ed esito di una "forte" intesa o, meglio ancora, di un'autentica alleanza educativa tra operatori della scuola che ne condividono le strategie operative. Il Patto viene consegnato ai genitori assieme al libretto scolastico personale (che contiene il regolamento di Istituto e il regolamento disciplinare) e deve essere sottoscritto nei primi giorni di scuola dai genitori e dall'allievo. All'interno del Regolamento disciplinare si trovano invece le diverse sanzioni, graduate in modo proporzionale rispetto alla gravità delle varie forme di bullismo (art. 4 DPR 249 del 1998). E' fondamentale per l'Istituto, anche nella sanzione, creare sempre occasioni di recupero. Risulta infatti possibile commutare i giorni di sospensione con attività socialmente utili alla comunità scolastica o alle associazioni convenzionate (ad esempio: pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate.....). All'inizio di ogni anno scolastico, all'interno del progetto accoglienza, vengono organizzate specifiche attività didattiche per sviluppare positivamente negli alunni i fondamenti della convivenza civile attraverso la presentazione del regolamento di istituto.

Coinvolgimento degli studenti

La scuola valorizza e sviluppa gli organismi di Partecipazione Studentesca a partire dalle Consulte Provinciali degli Studenti. Gli organismi di Partecipazione Studentesca possono divenire luoghi di confronto, di sostegno e di proposte formative rispondenti non solo alle competenze richieste per un'efficace rappresentanza ma anche rispondenti ad una progettualità di alto profilo, coerente con l'obiettivo strategico di coinvolgere gli studenti nella motivazione centrale del loro "star bene" a scuola per formarsi ed evolvere cognitivamente e socialmente. Proprio in questa prospettiva, anche attraverso la mobilitazione delle Consulte si possono aprire spazi di protagonismo "didattico" degli studenti attraverso esperienze di Peer Education, che si fondano da un lato sulla costruzione di relazioni positive tra i partecipanti per la condivisione e la interiorizzazione di "valori perenni" tra cui responsabilità, impegno, libertà, generosità, pace, umiltà e fedeltà e dall'altro sull'assunzione, da parte dei peer educators, della responsabilità di essere portavoce del senso di giustizia e solida base per sviluppare il sostegno verso le richieste di aiuto dei compagni in difficoltà. Il DM 16/2007 prevede che specifiche iniziative di lotta al bullismo siano realizzate a favore degli studenti e dei genitori in collaborazione con le loro rappresentanze, tra cui campagne informative, di formazione e aggiornamento a vari livelli, favorendo il protagonismo delle singole istituzioni scolastiche.

Collaborazione con le forze dell'ordine

L'Istituto è impegnato a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza, su cui si fonda una società civile attraverso azioni specifiche curate dal docente con incarico di funzione strumentale. Nel corso dell'anno si organizzano incontri con le forze dell'ordine, con la polizia postale per responsabilizzare gli allievi, i genitori e il personale della scuola sul fatto che gli atti di bullismo, il più delle volte, violano sia la legge penale, sia quella civile per ragazzi sopra i 14 anni.

Prevenire attraverso la didattica

Nell'istituto sono presenti diverse attività che favoriscono l'integrazione tra gli allievi. Nello specifico:

- progetto “cittadinanza attiva” in cui piccoli gruppi di studenti hanno preso l’impegno di fungere da formatori per i loro pari. Percorsi di lavoro particolarmente innovativi sono gli approcci di potenziamento e di promozione della convivenza sociale, che prevedono l’attivazione a livello di classe e ancor meglio a livello di scuola di modelli di “supporto tra pari”.
- interventi in classe gestiti direttamente dagli insegnanti con il coinvolgimento attivo degli alunni.

I principali obiettivi dei progetti del Liceo riguardano da un lato l’avvio di un percorso di progressiva sensibilità sul problema da parte degli alunni e dall’altro la modificazione del clima relazionale del gruppo-classe, il miglioramento della convivenza tra compagni e la loro capacità di gestire positivamente i conflitti, promuovendo comportamenti di aiuto e sostegno reciproco a partire dalla consapevolezza e dalla riflessione. Il potenziamento delle competenze cognitive, emotive, sociali e relazionali viene favorito attraverso percorsi curricolari e di educazione emotiva che, grazie ad un’attività metacognitiva ed all’utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali), tecniche di roleplaying (gioco dei ruoli) e di problem solving strategie di lavoro cooperativo, contribuiscono a modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, a ridurre le difficoltà sociali e relazionali e a promuovere comportamenti di sostegno e solidarietà.

Sportello Ascolto

Lo Sportello Ascolto S.A. è un servizio che ha per obiettivo la tutela del benessere degli studenti, attraverso la prevenzione del disagio adolescenziale e la salvaguardia della salute psico-fisica. L’ascolto dei problemi dei ragazzi è finalizzato all’approfondimento delle cause del disagio giovanile, spesso presente nell’età della crescita, e all’adozione di metodologie necessarie per combatterlo. L’obiettivo del S.A. è anche la creazione di un clima solidale che possa consentire a studenti, genitori e docenti una maggiore comunicazione e un conseguente miglioramento dei rapporti fra le varie componenti della scuola. Operatori del S.A. si rendono disponibili all’ascolto degli studenti che ne facciano richiesta. Ogni ragazzo ha libero accesso al S.A. (docenti incaricati indicati all’inizio dell’ a.sc.) e non serve l’autorizzazione del genitore. In caso di valutata necessità, gli operatori S.A. possono contattare i genitori dell’alunno. L’insegnante avrà cura di segnalare al minore la disponibilità del servizio come luogo di ascolto riservato. Se un alunno ha necessità di parlare con un operatore S.A. può:

L’alunno è autorizzato ad uscire dall’aula e recarsi nell’aula S.A. il giorno/ora concordati. Gli operatori del S.A. e gli insegnanti possono, a loro volta, chiedere consulenza agli operatori socio-sanitari del territorio.

CAP. 3 STRUMENTI PER LA SEGNALAZIONE E LA DENUNCIA DEGLI ATTI DI BULLISMO

La denuncia e la segnalazione degli atti di bullismo rappresentano uno dei passaggi chiave delle politiche di prevenzione di tale fenomeno. Proprio per tale ragione la difesa delle vittime e il contenimento degli atti di bullismo pongono di fronte a problemi di segretezza e di riservatezza. La denuncia poi presenta differenti livelli in relazione ai fatti, che devono essere chiaramente e inequivocabilmente individuati, a tale proposito fa fede quanto proposto dal Vademecum bullismo cyberbullismo redatto dall’Ufficio Scolastico Regionale

Sportello denuncia

All’interno dell’istituto è possibile per i docenti, il personale ATA, i genitori e per gli allievi denunciare eventuali casi di bullismo attraverso le seguenti modalità: attraverso la compilazione del modulo (**vedi all.1**) da inviare a: tvsd01000a@istruzione.it o marco.cettolin@liceoartisticomunari@edu.it o in formato cartaceo.

Qualsiasi segnalazione può essere anonima ma va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente.

Viene fornito sul sito della scuola anche il Modello (**all.2**) per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network per chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali, con questo modello si può

richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003.

Il procedimento disciplinare

Per l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente, è necessario seguire un procedimento amministrativo con gli opportuni adeguamenti al contesto scolastico. Trattandosi poi di studenti nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica ha tra le sue funzioni quella di formare ed educare, si evidenzia che anche nella fase sanzionatoria i provvedimenti disciplinari "hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica". (ex art 4 c 2 - Statuto delle studentesse e studenti D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/2007).

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni

Il procedimento disciplinare si avvia quando l'alunno viola una norma del Regolamento di Istituto per la quale è prevista una sanzione di allontanamento dalle lezioni.

Diverse sono le ipotesi :

- il fatto non costituisce reato o ipotizza un reato a querela di parte: il D.S. informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo
- il D.S. ha notizia di reato, sporge subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (art 331 cpp).

Nota: si evidenzia che sia la detenzione che la divulgazione di qualsiasi immagine di tipo sessuale o di esposizione di nudità (prodotto anche attraverso la pratica del "sexting") è considerato dalla legislazione vigente materiale pedopornografico. È pertanto necessario comunicarlo immediatamente al D.S. perché trasmetta la notizia tempestivamente, con relazione circostanziata, alla polizia postale o altra forza di polizia. Quando un docente o un componente del personale A.T.A. viene a conoscenza di un comportamento ipotizzabile verosimilmente e ragionevolmente come reato: si ha l'obbligo di comunicarlo con la massima urgenza al D.S. perché adotti le misure necessarie.

All'interno della procedura disciplinare, che vale per qualsiasi comportamento contrario al regolamento di Istituto, si inserisce una parte specifica per gli episodi di bullismo e cyberbullismo in base all'attuale normativa:

- Arriva una segnalazione al "Team per il bullismo e il cyberbullismo" attraverso la compilazione del modulo on-line o del modulo in formato cartaceo: il Responsabile del Team ne dà immediata comunicazione al D.S. che valuta se ricorrono gli estremi per una denuncia. Qualsiasi segnalazione può essere anonima ma va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente.
- a- Nel caso in cui la segnalazione arrivi direttamente al D.S., questi procederà come da prescrizioni normative; La recente normativa prevede delle modalità di intervento nuove procedure a tutela della vittima, cui si aggiunge per la regione Veneto quanto predisposto dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) di concerto con la Polizia Postale, in collaborazione con l'Università di Padova; anche per questo è fondamentale essere tempestivi nell'informazione ai genitori.
- b- Le condotte di bullismo e cyberbullismo tenute anche al di fuori della scuola, possono essere previste dal regolamento di Istituto come causa di sanzioni disciplinari.

- Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.
- a- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica
- b- La scuola organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica.

Fasi del procedimento

Ruolo del Dirigente Scolastico:

Il DS, raccolte le informazioni attraverso l'apposito modulo, procede ad informare immediatamente e a coinvolgere i genitori (ad eccezione che per i sospetti casi di maltrattamento per i quali bisogna segnalare alle Forze dell'Ordine) e nel caso di mancata collaborazione della famiglia, o della sua inadeguatezza rispetto al caso, a segnalare il caso ai Servizi Sociali del Comune.

Quindi il DS

1. con un testimone, ascolta i protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni e ascolta i genitori;
2. ricostruisce i fatti alla luce di quanto emerso;
3. accoglie eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati;
4. redige accurati verbali.
organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica (PolPost- Corecom- Forze dell'Ordine)

Il D.S., preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli illeciti disciplinari che ai sensi del Regolamento disciplinare dell'Istituto da lui diretto comportano l'allontanamento dalle lezioni :

- a) inoltra lettera A.R. di convocazione formale con comunicazione di avvio del procedimento per l'irrogazione della sanzione ai componenti del consiglio di classe allargato alle rappresentanze di studenti e genitori;
- b) provvede con la stessa a contestare allo studente il fatto invitandolo a esporre le proprie ragioni davanti al Consiglio di Classe.
- c) La sanzione viene irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Per tutte le situazioni sopra descritte e nella fase che precede l'iter vero e proprio per la irrogazione della sanzione, si procede con la massima riservatezza e si valuta ponderando con equilibrio e senza superficialità l'attendibilità delle informazioni per poter procedere nel modo più utile per gli alunni e per il sistema. Inoltre: nessuna sanzione influirà sulla valutazione del profitto e, come già sottolineato, nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto. Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono inserite nel fascicolo personale dell'alunno; ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio ad altra scuola, viene mantenuta una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Il cambiamento di scuola non pone però fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, la competenza è del Consiglio di Istituto" : la procedura disciplinare ricalca quella sopra descritta.

Cap. 4 *NORMATIVA, CONTATTI E MATERIALI*

Normativa

DPR n. 249 del 24 giugno 1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

DPR n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in particolare Art. 5-bis "Patto educativo di corresponsabilità")

Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (13 aprile 2015)

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Centri Territoriali di supporto

Con nota del 02/12/2015 il MIUR fornisce "Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS". Alla rete dei Centri Territoriali di Supporto viene demandato il compito di porre in essere il piano delle attività suggerite dalle Linee di Orientamento emanate il 15-05-2015, che prevedono l'allargamento del campo di azione non più solo alla prevenzione dei fenomeni di Bullismo ma anche ai fenomeni del Cyberbullismo. Questo con il trasferimento delle funzioni oggi in capo agli Osservatori regionali sia ai Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti nell'ambito del Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR e collocati a livello provinciale presso scuole Polo, sia nelle loro ulteriori articolazioni territoriali. Ai CTS, infatti, che negli anni sono divenuti punti di riferimento nel territorio favorendo e coordinando i rapporti tra le istituzioni scolastiche e Enti locali, Servizi Sanitari, Associazioni culturali, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, viene affidato il compito di assicurare con efficienza ed efficacia la gestione delle risorse disponibili e l'offerta di servizi non solo per gli alunni con bisogni educativi speciali ma, da oggi, anche per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, stalking e cyberstalking. Per la Provincia di Treviso la scuola capofila del CTS è l'Istituto Besta.

Indicazioni bibliografiche e riferimenti sitografici (vedi allegato n.3)

PRIMA SEGNALAZIONE EPISODI BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA

Nome e cognome di chi compila il modulo di segnalazione:

DATA ____/____/____

1. La segnalazione del presunto caso di bullismo è stata fatta:

- dalla VITTIMA _____
(Indicare il nome)
- da un compagno della vittima _____
(Indicare il nome)
- dalla madre/dal padre /dal tutore della vittima _____
(Indicare il nome)
- Insegnante _____
(Indicare il nome)

2) Vittima/e

Nome _____
classe frequentata dalla vittima
 1 2 3 4 5 sez. _____

Eventuali altre vittime

Nome _____
classe frequentata dalla vittima
 1 2 3 4 5 sez. _____

Nome _____
classe frequentata dalla vittima
 1 2 3 4 5 sez. _____

3) Bullo/i

Nome _____
classe frequentata del bullo
 1 2 3 4 5 sez. _____

Nome _____
classe frequentata del bullo
 1 2 3 4 5 sez. _____

Nome _____
classe frequentata del bullo
 1 2 3 4 5 sez. _____

4) Gli episodi sono stati segnalati anche da altre persone?

- da un compagno della vittima _____
(Indicare il nome)
- dalla madre/dal padre /dal tutore della vittima _____
(Indicare il nome)
- Insegnante _____

(Indicare il nome)

5) Grado di sofferenza della vittima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) Tipologia dell'episodio

Bullismo

Cyberbullismo

7) Breve descrizione del problema presentato. dare esempi concreti degli episodi di prepotenza (dove e quando?)

8) Quante volte si sono verificati gli episodi?

FIRMA

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre **il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo** ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003

INVIARE A

Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE -La segnalazione può essere presentata direttamente da un chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare **TUTTI** i campi)

<input type="checkbox"/> Mi ritengo vittima di cyberbullismo e SONO UN MINORE CHE HA <u>COMPIUTO</u> 14 ANNI	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
<input type="checkbox"/> Ho responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC <u>Chi è il minore vittima di cyberbullismo?</u> Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RTIENI VITTIMA?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- pressioni
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria
- denigrazione
- furto d'identità *(es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)*
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali *(es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.)*
- qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici

□

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE' LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULISMO?

(Inserire una sintetica descrizione – **IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA**)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

- sul sito internet [*è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica*]

- su uno o più social network [*specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare*]

- altro[*specificare*]

Se possibile, allegare all'e-mail immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

- 1) _____
2) _____
3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L'OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?

- Sì, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/20017 sul cyberbullismo *[allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili]*;
- No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore

HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?

- Sì, presso _____;
- No

Luogo, data

Nome e cognome

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all'Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.

All.3

Indicazioni bibliografiche e riferimenti sitografici

Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione del bullismo nelle scuole, a cura del MIUR ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia del 10/07/2012.

AA.VV. (2007). Bullismo: che fare? Cittadini in Crescita, Istituto degli Innocenti Firenze 1/2007 (www.minori.it/cittadini-1-2007).

AA.VV. (2010). Scuola-famiglia tra continuità e cambiamenti. Riflessioni sul percorso educativo scolastico per prevenire il disagio socio-relazionale. Milano: Franco Angeli.

AA.VV. (2011). Il bullismo tra vita reale e spettacolarizzazione mediale. Un'indagine empirica nel mondo della scuola. Reggio Calabria: Città del Sole.

Buccoliero E., Maggi M. (2006). Progetto bullismo.

Piacenza: Berti. Buccoliero E., Maggi M. (2008, eds.). Il bullismo nella scuola primaria. Manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori.

Milano: Franco Angeli. Capaldo L. Le responsabilità del docente derivante dai comportamenti posti in essere dagli alunni e studenti. Presentazione sul sito www.scuola.fvg.it Caravita S. (2004). L'alunno prepotente: conoscere e contrastare il bullismo nella scuola. Brescia: La Scuola.

Cerchiaro F., Zambianchi E. (2011, eds.). Ascolto e relazione educativa. Le azioni dell'Osservatorio Regionale Permanente del Veneto per prevenire il bullismo e il disagio scolastico.

Padova: Cleup. Croce M., Gnemmi A. (2003, eds.). Peer Education. Adolescenti protagonisti nella prevenzione. Milano: Franco Angeli. Damiano E. (2007). L'insegnante etico. Saggio sull'insegnamento come professione morale.

Assisi: Cittadella Editrice. De Leo G., Bacchini D., Boda G. (2004). Promuovere la responsabilità. Percorsi di cittadinanza attiva.

Milano: Franco Angeli. Fedeli D. (2007). Strategie antibullismo.

Firenze: Giunti. Fedeli D. (2007). Il bullismo: oltre.

Brescia: Vannini. Fedeli D. (2011). Il disturbo della condotta.

Roma: Carocci. Fedeli D., Bertoni E. (2012). Il bullismo: dalla teoria alla ricerca.

Brescia: Vannini. Ghittoni E., Dalle Carbonare E., Rosson S. (2004). Peer educator. Istruzioni per l'uso.

Milano: Franco Angeli. Gini G., Pozzoli T. (2011). Gli interventi anti-bullismo.

Roma: Carocci. Guarino A., Lancellotti R., Serantoni G. (2011). Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche, tecniche di intervento.

Milano: Franco Angeli. Iannaccone A., Marsico G. (2007). La famiglia va a scuola. Discorsi e rituali di un incontro. Roma: Carocci. Iannaccone N. (2005, ed.). Stop al bullismo. Strategie per ridurre i comportamenti aggressivi e passivi a scuola.

Bari: La Meridiana. Lazzarin M.G., Zambianchi E. (2004). Pratiche didattiche per prevenire il bullismo a scuola. Milano: Franco Angeli. Maggi M. (2005). Crescere in Comune.

Piacenza: Berti. Menesini E. (2000). Bullismo, che fare?.

Firenze: Giunti. Menesini E. (2003, ed.). Il bullismo: le azioni efficaci della scuola.

Trento: Erickson. MIUR. Quaderno sul Patto di Corresponsabilità.

www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6d48b75c-969f-492baa097c6fe36cfe3f/quaderno_corresponsabilita.pdf Morin E. (2000). La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero.

Milano: Cortina. Nicoli D. La reciprocità nell'educazione. Amicizia, compagnia e aiuto reciproco: il sale dell'apprendimento. Riportato in "Io ci sto, Noi ci siamo. Strumenti di lavoro: comunità scolastica, partecipazione studentesca e peer education" a cura del Coordinamento Regionale delle Consulte Studentesche, USR Veneto 2011 (<http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/11788>). Olweus D. (1996). Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono. Firenze: Giunti. Pellai A., Rinaldin V., Tamborini B. (2002). Educazione tra pari. Manuale teorico-pratico di empowered peer education. Trento: Erickson. Sharp S., Smith P. (1995). Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative. Trento: Erickson. Zanetti M.A., Renzi R., Berrone C. (2009). Il fenomeno del bullismo Tra prevenzione ed educazione. Roma: Ma.Gi. Editore.

RIFERIMENTI SITOGRAFICI www.bullismo.info www.bullying.co.uk www.bullying.org

www.minori.it www.police.govt.nz/service/yes/nobully/index.html www.smontailbullo.it
www.webimparoweb.eu www.ilsocial.eu www.generazioniconnesse.it

CANALI SOCIAL DEL MIUR

Strumenti di azione attualmente in uso sono i due social del MIUR pensati e realizzati insieme ai ragazzi:

1. www.webimparoweb.eu 2. www.ilsocial.eu.

Entrambi social tematici, il primo per i ragazzi under 13, sotto la guida del docente che è anche amministratore dei contenuti da pubblicare (questo perché si educa al social prima di essere social); il secondo per gli over 14. Sono entrambi espressione di piazze virtuali in cui poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le proprie emozioni

Di seguito una lista di link nei quali sono presenti filmati utili a stimolare una riflessione in classe: Cuori Connessi: <https://www.youtube.com/watch?v=IQJ4pJ0hHwQ>

Like, storie di vita online: https://www.youtube.com/watch?v=F-64Mh_sz8Y

Contro il cyberbullismo: <https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuoInw>

Phishing: <https://www.youtube.com/watch?v=zkw4z0p53JU>

Privacy e socialnetwork: <https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM>

Adescamento e internet: https://www.youtube.com/watch?v=h0y3X_pKea0

<https://www.youtube.com/watch?v=NGoBcMcdHd8>

Sex-extortion: <https://www.youtube.com/watch?v=f4PXcAjRgto&feature=youtu.be>

Diffusione di informazioni e socialnetwork: <https://www.youtube.com/watch?v=s5Fm5f61btc>

Il canale Youtube del Safer Internet Center Italy:

<https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse>

Il canale Youtube della Polizia di Stato: <https://www.youtube.com/user/poliziadistato>